



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 13/09/2023

**OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO IN SEGUITO A ORDINANZA
N.6649/2023 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 13.05.2013 con la quale si è individuato l'Avv. Renzo Grassi di Piombino, per la difesa di questo Ente nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio dallo Studio Legale Avvocati Associati Gesmundo, Golini e Calugi di Firenze, per conto delle Sigg.re Annamaria Pizio e Gavina Innocenti, per il risarcimento dei danni dalle stesse subiti in conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo di terreno ricompreso all'interno delle Aree PEEP del Comune di Campo nell'Elba e sul quale insisteva l'attività commerciale svolta dalle ricorrenti;

Vista la Sentenza del Tribunale di Livorno n.570/2015 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo;

Rilevato che le Sigg.re Annamaria Pizio e Gavina Innocenti hanno proposto appello davanti alla Corte di Appello di Firenze avverso la sopra citata Sentenza n.570/15;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.208 del 10.12.2015 con la quale l'Amministrazione ha ritenuto opportuno costituirsi nel sopra nominato giudizio, individuando per la difesa dell'Ente l'Avv. Renzo Grassi di Piombino;

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2050/16 che, in accoglimento dell'appello proposto, ha riformato la Sentenza impugnata rimettendo la causa di fronte al Giudice ordinario previa riassunzione, e condannando il Comune alla refusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 6.660,50 per compensi oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge;

Rilevato che tale Sentenza non è stata ritenuta condivisibile, anche alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione (Cass. Sez. UU. Ord.25044/16) e che pertanto sussistano i presupposti per la sua impugnazione;

Atteso altresì che le Sigg.re Pizio e Innocenti hanno riassunto la causa di fronte al Giudice ordinario per le questioni di merito fino ad oggi mai esaminate;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 69 del 26.05.2017 con la quale si è stabilito, a tutela dell'Ente, di procedere a:

- ✓ impugnare di fronte alla Corte di Cassazione la Sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2050/16;

- ✓ costituirsi nel giudizio promosso mediante riassunzione di fronte al Tribunale di Livorno dalle Sigg.re Annamaria Pizio e Gavina Innocenti,

dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.67 del 01.06.2017 con la quale incarico all'Avv. Renzo Grassi di Piombino, per la difesa di questo Ente nei sotto elencati procedimenti:

- impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2050/16
- costituzione nel giudizio promosso dalle Sigg.re Pizio Innocenti mediante riassunzione di fronte al Tribunale di Livorno;

attribuendo per quanto sopra all'Avv. Renzo Grassi di Piombino ogni facoltà di legge in proposito;

Dato atto la Corte di Cassazione Sezione Prima si è pronunciata sulla controversia con ordinanza n.6649/2023 del 06.03.2023 riammettendo la causa presso il Tribunale Ordinario;

Atteso che l'Avv.to Renzo Grassi con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.10.785 del 24.07.2023 ha comunicato che la Corte di Cassazione ha richiesto l'integrazione del Contributo Unificato relativo all'Ordinanza n.6649/2023 per un importo di € 1.036,00, allegando la richiesta di pagamento di Equitalia Giustizia Spa (soggetto incaricato per la riscossione) ed esprimendo parere favorevole al pagamento della suddetta somma anziché ricorrere presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, data la modestia dell'importo richiesto;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dell'integrazione del Contributo Unificato richiesto e alla registrazione di apposito impegno di spesa per un importo di € 1.036,00 che trova copertura al Codice di Bilancio 01/02/1020199/999 – Capitolo 101020701000/0 del Bilancio di Previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto, altresì, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

di impegnare la spesa complessiva di **€ 1.036,00**, quale integrazione del Contributo Unificato a seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione n.6649, meglio descritta in premessa, a favore della società **Equitalia Giustizia Spa con sede a Roma in Viale Tor Marancia, 147 – P.IVA e Cod. Fisc. 09982061005**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1020199/999 – Capitolo 101020701000/0 del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che il pagamento della predetta somma avverrà mediante F23 con successivo Atto di Liquidazione;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE

LANDI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)